

CAPACCIO PAESTUM
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

RAPPORTO AMBIENTALE
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Progettisti incaricati
Arch. Antonio Abalsamo
Arch. Stefania Caiazza

Gennaio 2022

INDICE

CAPITOLO 1

1. LA PROCEDURA DELLA VAS

1.1 Riferimenti normativi e finalità del Rapporto ambientale

1.2 Autorità con competenze ambientali coinvolte nel processo di Verifica di Assoggettabilità alla VAS

CAPITOLO 2

2. LE STRATEGIE, LE SCELTE E I CONTENUTI PROGETTUALI DEL PROGETTO DEL PIP

2.1 Definizione del quadro di riferimento territoriale

2.2 Analisi della pianificazione sovraordinata e delle problematiche ambientali e dei vincoli e disposizioni per la tutela delle risorse territoriali

2.3 Le strategie e gli indirizzi del Preliminare del PUC

CAPITOLO 1

1. LA PROCEDURA DELLA VAS

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA' DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente Rapporto Ambientale - relativo all'ampliamento proposto al Piano per gli insediamenti produttivi in località Sabatella - ha l'obiettivo di fornire all'Autorità Competente per la VAS del comune di Capaccio Paestum le informazioni necessarie per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi delle seguenti disposizioni e norme:

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, approvata il 27 giugno 2001;
- D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 *Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*;
- *Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania*, approvati con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 203 del 05.03.2010, art.6;
- Circolare Prot.n. 765763 del 11 Ottobre 2011 (Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 5/2011);
- Regolamento di Attuazione della legge 16/2004, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.5 del 04.08.2011, relativamente alle Varianti puntuali al PRG.

Il Rapporto ambientale comprende:

- i riferimenti normativi;
- la descrizione complessiva del contesto entro cui si inserisce il progetto proposto;
- gli obiettivi del progetto;
- le analisi e le valutazioni necessarie per individuare gli effetti significativi sull'ambiente prodotti dal progetto;
- la conseguente verifica di assoggettabilità alla VAS.

La **Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo** e del Consiglio dell'Unione Europea, approvata il 27 giugno 2001, ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce uno strumento fondamentale all'interno del processo di pianificazione urbanistica, generale e attuativa, al fine "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi " (art. 1, Direttiva 2001/42/CE).

Il documento principale da redigere è il *Rapporto Ambientale*, nel quale devono essere identificati, descritti e **valutati i possibili effetti ambientali che l'attuazione del piano o programma potrebbe**

determinare sull'ambiente, nonché le **ragionevoli alternative** tenendo conto degli obiettivi e delle caratteristiche dell'ambito territoriale del piano o programma considerato.

Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, la Direttiva 2001/42/CE stabilisce che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni (art. 15, Direttiva 2001/42/CE).

La Direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal **Decreto Legislativo n. 152 /2006** (Norme in materia ambientale) entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e dal D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riprendendo quanto già stabilito dalla Direttiva europea, identifica con maggiore dettaglio le diverse fasi di cui si compone il processo di VAS, in particolare considerando che la valutazione ambientale strategica deve essere avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma, prescrive:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo quanto indicato all'art. 6, commi 3 e 3-bis¹;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale, da redigere secondo l'allegato VI del decreto che riporta le informazioni da fornire nel rapporto, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma;
- c) le modalità di svolgimento delle consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale da parte dell'autorità competente e la decisione conseguente;

¹ D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 6.

Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

g) il monitoraggio attraverso il quale si assicura il controllo sugli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Per quanto riguarda la **normativa di livello regionale**, in Campania il 22 dicembre 2004 è stata approvata la L.R. n. 16 concernente le Norme sul governo del territorio, la quale, all'art. 47, prevede che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici debbano essere accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani stessi.

Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5, del 4 agosto 2011, ha disciplinato ulteriormente i procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore previsti dalla L.R. 16/2004.

Per quanto riguarda la VAS nel Regolamento si ribadisce che la normativa di riferimento è il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. insieme con alcune disposizioni specifiche previste dal Regolamento stesso, comunque congruenti alla norma nazionale.

In particolare, nel Regolamento all'art. 2, comma 3, la Regione ed i Comuni sono riconosciuti come autorità competenti² per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

Pertanto i Comuni sono obbligati ad individuare all'interno dell'ente territoriale un ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica; tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia (art.2, comma 8).

Per l'impostazione della Verifica di assoggettabilità alla VAS e la redazione del presente Rapporto ambientale preliminare si è in particolare tenuto conto del D.lgs. 152/2006, articolo 6, commi 3 e 3bis, secondo i quali ***per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.***

L'articolo 12 dunque, in merito alla Verifica di assoggettabilità, prescrive che nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente debba trasmettere all'autorità competente un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto 152/2006. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i SCA - Soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere.

Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto

² Per autorità competente in materia di Vas (o di verifica di assoggettabilità) si intende l'ufficio dell'Ente Territoriale che esprime il parere previsto all'art. 15 del decreto legislativo n.152/2006.

Nell'individuazione dell'Autorità competente per la Vas si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:

- separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra l'Autorità procedente e quella competente, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni;
- adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l'autonomia operativa dell'Autorità competente per la Vas;
- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

L'Autorità competente per la Vas, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all'interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. (Quaderno del governo del territorio N.1 - Regione Campania -2012)

delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione ambientale strategica.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

1.2 AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI COINVOLTE NEL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

La Direttiva 2001/42/CE prevede che, nell'ambito del processo di VAS o di verifica di assoggettabilità, si attivino specifiche forme di consultazione delle "autorità" e del "pubblico" (art. 6, comma 5). In particolare, le autorità devono essere consultate al momento della verifica o della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio (art. 5, comma 4). Le autorità da consultare sono selezionate tra quelle che per le loro specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti sull'ambiente derivanti dall'applicazione dei piani e dei programmi (art. 6, comma 3).

Il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. definisce tali autorità da consultare come "Soggetti competenti in materia ambientale" (art. 5, comma 1, lett. s). I soggetti competenti in materia ambientale proposti, in un primo elenco da definire ulteriormente da parte della Autorità competente e dell'Autorità proponente, sono di seguito elencati:

1. Regione Campania

- Assessorato Ambiente Settore (Autorità competente) – Servizio Via-Vas;
- Assessorato Ambiente Settore Protezione Civile;
- Assessorato Urbanistica – staff Vas;
- Assessorato Attività Produttive;
- Assessorato Agricoltura;
- Assessorato settore Genio Civile.

2. Arpac / Agenzia regionale protezione ambientale della Campania

3. Provincia di Salerno

- Assessorato Ambiente;
- Assessorato Urbanistica.

4. Autorità Bacino Regionale della Campania

5. Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

6. Parco Cilento e Vallo di Diano

7. Riserva Foce Sele Tanagro

8. Ente bonifica Sele

9. SIC e ZPS Ente di gestione

CAPITOLO 2

2. ILLUSTRAZIONE DEI CARATTERI E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il vigente PRG di Capaccio Paestum, approvato con D.P.P. di Salerno e pubblicato sul BURC n.2 del 13 Gennaio 1992, prevedeva tra le zone omogenee D, a prevalente destinazione produttiva extra-agricola, le Zone D1.1 - industriali e artigianali divise in due distinte tipologie di aree: una prima in cui era possibile l'intervento diretto di edificazione e una seconda nella quale era prescritta la redazione di un piano urbanistico attuativo in particolare del PIP - Piano per gli Insediamenti Produttivi.

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi, alla località Sabatella, tra Ponte Barizzo e Capaccio Scalo lungo la Strada Statale n.18 Tirrenia Inferiore, fu dunque approvato con la delibera n.51 del Consiglio Comunale l'8 maggio del 2000.

Questo Piano ha previsto 62 lotti, di cui 8 erano già interessati da edifici realizzati in precedenza e 49 lotti liberi e da assegnare. Con deliberazione di G.C. n. 220 del 13/07/2006 è stata approvata una Variante al vigente piano P.I.P. che ha apportato alcune modifiche dal punto di vista della definizione di alcuni lotti e delle modalità esecutive.

Si precisa inoltre che con Delibera di Giunta Comunale n°. 189 del 11/09/2019 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n°. 69 del 28/11/2019, recepite dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n°. 19 pubblicato il 17/02/2020 (data di pubblicazione sul B.U.R.C. – Bollettino Ufficiale Regione Campania), il Comune di Capaccio ha approvato la modifica al SIAD - Strumento Integrato Apparato Distributivo, secondo il quale, di fatto tutte le aree appartenenti alle Zone Omogenee D di Piano Regolatore possono essere interessate da costruzioni ex novo di tipo commerciale o cambio di destinazione d'uso in superfici commerciali (per i fabbricati esistenti), fermo restando gli indici di edificazione nonché il rispetto degli standards urbanistici dettati dall'art. 5 del DM. 1444/1968 comma 2, art. 17 della Legge 765/1967 nonché alla L.R. 1 del 9 gennaio 2014 e ss.mm.ii.

Il nuovo progetto del PIP, presentato dall'amministrazione comunale e a cui il presente Rapporto ambientale fa riferimento, persegue l'obiettivo fondamentale di dare nuovo slancio all'economia locale, di potenziare complessivamente il ruolo di Capaccio Paestum, sia alla scala territoriale, nella quale il territorio comunale deve tendere a configurarsi come cerniera tra sistemi territoriali diversi e nodo di riferimento per un contesto allargato a scala provinciale e regionale, sia a scala locale, dove il comune deve necessariamente rafforzare la sua capacità attrattiva e le sue opportunità di sviluppo economico e insediativo. **Per l'area in esame si è dunque evidenziata la necessità di dotarsi di nuovi e diversificati spazi produttivi, all'interno e al margine di un'area già complessivamente organizzata e dotata di infrastrutture viarie e tecnologiche, per evitare nuovi impatti ambientali. Si è considerato, in questo senso, che l'ampliamento del PIP potesse portare alla razionalizzazione e al miglioramento delle aree produttive anche con la concentrazione e il potenziamento dei servizi ad esse connesse.**

La nuova articolazione del PIP si basa su una rete infrastrutturale prevalentemente già realizzata sia dal punto di vista viario (asse stradale principale e parte degli assi stradali secondari) sia dal punto di vista delle reti tecnologiche (rete elettrica con la realizzazione di 4 cabine elettriche, rete pubblica di illuminazione, impianto raccolta acque bianche e nere, rete del gas, rete per il cablaggio).

In particolare è stato già realizzato l'impianto di sollevamento per la depurazione e la regimentazione del corso d'acqua rio La Lignana.

I lotti industriali sono stati delimitati in parte con muretti in c.a. e in parte con recinzioni metalliche.



Fig.1 - Nelle figure è messo in evidenza il sistema infrastrutturale viario, principale e secondario, già realizzato e organizzato con gli spazi pubblici percorribili, la segnaletica e le reti tecnologiche (impianto di illuminazione, rete elettrica, idrica e fognaria, rete del gas e rete di cablaggio)





Fig.2 - Nelle figure è evidenziata l'area interessata dal PIP nella configurazione attuale (perimetro e retino rosso) e le aree di ampliamento proposte (perimetri e retini blu e arancione)



- Perimetrazione Area P.I.P. (attuale) - mq 359.729,00
- Perimetrazione Ampliamento Area P.I.P. - mq 75.653,93
- Perimetrazione Ampliamento Area P.I.P. - mq 28.666,33


Superficie netta Lotti relativa alla attuale perimetrazione mq 237.910,00 di cui 162.973,00 da Cedere in Proprietà

- Strade Realizzate ed Esistenti mq 14.766,67
- Strade da Realizzare mq 18.957,15

- n°. Lotti NON insediati (da cedere in Diritto di Proprietà)
- Lotti insediati (e.p.P.) = Lotti edificati prima del P.I.P.

- Aree per Parchi, Verde Attrezzato e Sport mq 12.538,90 + 1.294,05 + 250 = 14.082,9
- Aree per Parcheggio Pubblico mq 31.733,92
- Aree per Strutture Pubbliche di Servizio mq 11.309,38
- Cabina ENEL Realizzate n°. 4
- Cabina ENEL da Realizzare n°. 7
- Aree per Servizi Primari (Impianto di Sollevamento)

Fig.3 – Rete viaria principale e di accesso ai lotti. In grigio la rete viaria principale già realizzata; in azzurro gli edifici produttivi già esistenti.



Caratteristiche geomeccaniche dei terreni (Descrizione sintetica - vedi relazione geologica)

- 
Z0 - Particolarmente scadenti: terreni molto compressibili ($E_{ed} < 10$ Kg/cm²) e scarsamente coesivi ($c < 0.1$ kg/cm²) costituiti da torba, limi sabbiosi sciolti e argille molli presenti da 0.5 m fino a oltre 9 m di profondità dal p.c.
- 
Z1 - Scadenti: terreni compressibili ($E_{ed} < 75$ Kg/cm²) e poco coesivi ($c < 0.5$ kg/cm²) in superficie e terreni molto compressibili e scarsamente coesivi costituiti da torba, limi sabbiosi sciolti e argille molli presenti a partire da circa 4 m di profondità dal p.c.
- 
Z2 - Mediocri: terreni caratterizzati da discreta stabilità grazie alla presenza in superficie di strati piuttosto competenti ma che in profondità passano a litotipi con caratteristiche geomeccaniche scadenti
- 
Z3 - Buone: terreni che superficialmente si presentano molto competenti per la presenza di sabbie piuttosto addensate, e strati di travertino.

Fig.4 – Caratteristiche geomeccaniche dei terreni (Relazione geologica)

Il nuovo progetto del PIP dunque, partendo dal sistema viario già previsto e in parte realizzato, propone di riorganizzare e di potenziare le aree da destinarsi ad insediamenti produttivi e a servizi.

La riorganizzazione dei lotti, delle aree di parcheggio e di quelle di verde attrezzato, è stata resa necessaria anche da particolari problematiche geologiche che sono emerse negli anni e che lo studio geologico mette in evidenza (fig.4).

L'area, infatti, è interessata da zone Z0 e Z1 (terreni scadenti), da zone Z2 (terreni mediocri) ed infine nell'estremo lato sud, verso via la Pila (S.P. 421), da zone Z3 (terreni buoni). Sostanzialmente, si è spostata l'edificazione, dai suoli più vulnerabili dal punto di vista geologico (e nei quali, quindi, i costi di realizzazione sono stati stimati come più consistenti), verso i terreni migliori, lasciando le destinazioni per parcheggi ed aree a verde sui terreni meno buoni. Questo ha ovviamente comportato un nuovo dimensionamento dell'area in termini di standard urbanistici (ai sensi del D.M 1444/1968 e L. 765/1967).

Le aree in ampliamento determinano dunque Variante al PRG vigente. In particolare le aree interessate dall'ampliamento del PIP, in stretta continuità con le zone già previste per gli insediamenti produttivi, sono completamente pianeggianti e hanno una superficie complessiva di 104.320,26 mq.

Le aree in ampliamento si inseriscono in un contesto complessivamente già urbanizzato, sia in relazione alle infrastrutture viarie principali (SS18 e SP421) e a quelle già da tempo realizzate all'interno del PIP, sia in relazione alla presenza di edifici produttivi preesistenti localizzati ai margini del PIP.



Fig.5 – Ortofoto stato di fatto dell'area del PIP nel suo complesso e delle aree in ampliamento




Fig.6 – Suddivisione lotti industriali e aree per attrezzature e servizi

Tabella – Dimensionamento e verifica Standards Urbanistici ai sensi dell’art. 5 del DM 1444/68 – art. 17 Legge 765/1967

Superfici interessate dal PIP e fabbisogno di aree pubbliche

Superficie complessiva PIP	Superficie fondiaria dei lotti edificabili	Superficie lorda di pavimento realizzabile	Fabbisogno di aree ai sensi dell’art. 5 D.M. 1444/1968
mq. 359.729,00	mq. 237.910,00	mq 118.955,00	mq 23.791,00

Le superfici destinate a standard urbanistici

Aree per parcheggi pubblici	Aree per Parchi, verde pubblico, gioco e sport	Aree per attrezzature pubbliche e di servizio	Totale aree destinate a standard
mq 31.733,92	mq 14.082,95	mq 11.309,38	mq 57.126,25

Come si desume dalla tabella, le superfici che il progetto del PIP destina ad aree pubbliche ed a servizi, risultano essere di gran lunga superiori a quelle derivanti dal fabbisogno.

La dimensione delle aree in ampliamento del PIP, pari a circa 10 ettari, riconduce alle disposizioni del **D.lgs. 152/2006, Parte II, articolo 6, commi 3 e 3.bis** per cui:

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Così come alle disposizioni del **D.lgs. 152/2006, Parte II, Allegato IV, comma 7** per cui la Verifica di assoggettabilità è effettuata dagli enti locali quando riguardano progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata inferiore ai 40 ettari.

In altri termini, le disposizioni normative vigenti, sia a livello nazionale che regionale, considerano che la Variante urbanistica avente ad oggetto il mutamento di destinazione urbanistica di alcune aree da zone agricole a zone destinate a insediamenti produttivi è legittimamente esclusa dalla procedura di VAS allorché riguardi “piccole aree a livello locale” (in particolare per il PIP di Capaccio Paestum si tratta di un'area complessiva di circa 10 ettari ritenuta di “minima entità” anche in rapporto alla superficie complessiva del territorio comunale).

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs.152/2006, dunque, le varianti ai piani e ai programmi che in via generale devono essere sottoposti a VAS possono esserne esclusi previa verifica preliminare dell'autorità procedente ove si tratti di piani o programmi che “determinano l'uso di piccole aree a livello locale” o per i casi di “modifiche minori dei piani e dei programmi”, e ove l'autorità competente valuti che la variante in questione non produca impatti significativi sull'ambiente.

2.1 DEFINIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE

2.2 ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI E DEI VINCOLI E DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI

In questo capitolo sono analizzati gli strumenti di pianificazione e programmazione che, secondo un criterio di rilevanza, potrebbero interagire in maniera significativa con il PIP, contribuendo ad attuarne gli obiettivi o costituendo eventualmente un vincolo.

Il territorio di Capaccio Paestum è interessato dai seguenti principali piani, programmi e disposizioni:

- Piano Territoriale Regionale, (approvato con D.L. n.13 il 13 ottobre 2008);
- Linee guida per il paesaggio (PTR);
- Piano Territoriale della provincia di Salerno (approvato con D.C.P. n.15 del 30 marzo 2012);
- Piano del Parco del Cilento e del Vallo di Diano (approvato con Delibera di G.R. n.617 del 13 aprile 2007);
- Riserva Foce Sele Tanagro;
- Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;
- Piano di Assetto Idrogeologico - Autorità Regionale Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele.
- Piano Regionale delle Attività Estrattive, (approvato con Ordinanza n.11 del 7 Giugno 2006);
- Piano di Tutela delle Acque (adottato con D.G.R. n. 46 del 20/08/2007);
- Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinatae.

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale della Campania di fatto è un piano d'inquadramento, d'indirizzo e di promozione di azioni integrate. L'obiettivo del PTR è quello di contribuire allo sviluppo, secondo una visione che attribuisce al territorio il compito di mediare tra la pianificazione territoriale, comprensiva delle componenti di natura paesistico- ambientale, e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo. In tal senso, gli indirizzi strategici proposti dal PTR costituiscono tanto un riferimento per la pianificazione territoriale della Regione (piani di settore), delle Province e dei Comuni, quanto un riferimento per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l'azione degli enti locali. Di seguito si analizzano le principali indicazioni del PTR che costituiscono linee d'indirizzo anche per il PIP di Capaccio Paestum.




Fig. 7 – PTR - Quadro dei Sistemi territoriali di sviluppo

Il comune di Capaccio Paestum si colloca all'interno dell'**Ambiente insediativo 4 - Salernitano-Piana del Sele**.

Tra le questioni di coordinamento interprovinciale messe in evidenza dal PTR, grande rilevanza assumono le relazioni da potenziare, anche attraverso specifiche politiche e strategie di riassetto urbanistico, produttivo, turistico e infrastrutturale, tra la Piana del Sele e il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

In particolare nella suddivisione in Sistemi territoriali, il comune di Capaccio Paestum rientra nel Sistema Territoriale **F - SISTEMI COSTIERI A DOMINANTE PAESISTICO AMBIENTALE CULTURALE F6 - MAGNA GRECIA**: Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Giungano, Roccadaspide, Trentinara.

In questo STS - tra gli altri indirizzi strategici - quello relativo al potenziamento delle attività produttive E.2a costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare.

Matrice delle strategie per il STS F6

SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO		INDIRIZZI STRATEGICI																	
		Interconnessione – Accessibilità attuale	Interconnessione - Programmi	Difesa della biodiversità	Valorizzazione Territori marginali	Riqualificazione costa	Valorizzazione Patrimoni o culturale e paesaggio	Recupero aree dismesse	Rischio vulcanico	Rischio sismico	Rischio idrogeologico	Rischio incidenti industriali	Rischio rifiuti	Rischio attività estrattive	Riqualificazione e messa a norma delle città	Attività produttive - industriale	Attività produttive- agricolo	Diversificazione territoriale	Attività produttive per lo sviluppo- turistico
		A1	A2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	D.2	E.1	E.2a	E.2b	E.3
DOMINANTE PAESISTICO AMBIENTALE																			
F6 MAGNA GRECIA		3	2	3	1	3	4			3	2		2	3		1	4	1	2

Si sono attribuiti:

- 1 punto** ai STS per cui vi è scarsa rilevanza dell'indirizzo.
- 2 punti** ai STS per cui l'applicazione dell'indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico.
- 3 punti** ai STS per cui l'indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare.
- 4 punti** ai STS per cui l'indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare.

DAGLI APPROFONDIMENTI E DALLE VALUTAZIONI ESEGUITE SI PUÒ AFFERMARE CHE LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGETTO DEL PIP SONO COERENTI CON GLI INDIRIZZI DEL PTR.

PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) definisce e specifica - anche in termini di scelte relative agli usi del suolo – gli indirizzi e gli orientamenti strategici del Piano Territoriale Regionale (PTR), nonché le scelte e le indicazioni funzionali alle azioni concrete di trasformazione e di governo del territorio relative al ruolo assegnato alla scala provinciale.

In generale, nel PTCP il territorio della provincia di Salerno si caratterizza nel complesso, malgrado l'aumento generalizzato delle attività antropiche degli ultimi venti anni, un territorio con elevati livelli di naturalità e gradi di conservazione dell'ambiente.

Il Piano provinciale di coordinamento della Provincia di Salerno individua come obiettivi prioritari:

- valorizzare, tutelare e promuovere le risorse ambientali;
- salvaguardare l'integrità fisica del territorio;
- tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore;
- potenziare e supportare il settore agricolo;
- **riqualificare il sistema insediativo per ridurre il disordine edilizio e la dispersione insediativa diffusisi negli ultimi anni per processi non controllati o mal gestiti e per ripopolare i centri storici abbandonati al degrado costante;**
- **perseguire assetti policentrici integrati sia alla scala provinciale che alla scala locale;**
- **riqualificare in senso urbano gli aggregati insediativi recenti;**
- **promuovere l'innovazione e lo sviluppo integrato dei servizi;**
- **razionalizzare gli insediamenti produttivi anche attraverso politiche di interconnessione;**
- promuovere progressivamente la mobilità intermodale di persone e merci, anche con il ricorso a modalità innovative di trasporto collettivo;
- recuperare, integrare e sviluppare le reti di trasporto su ferro;
- completare e riorganizzare la rete stradale;
- promuovere forme calibrate di integrazione delle infrastrutture per il trasporto aereo;
- razionalizzare e organizzare come sistema l'insieme delle infrastrutture portuali, differenziandone tipologie, funzioni e dimensioni in rapporto ai contesti ambientali e territoriali e graduandone la realizzazione in relazione a strategie integrate di assetto e di sviluppo sostenibile.

In particolare in considerazione del PIP di Capaccio Paestum gli indirizzi del PTCP appaiono coerenti in relazione ai seguenti indirizzi:

per la riqualificazione, potenziamento ed organizzazione policentrica del sistema insediativo

- **riqualificazione dell'assetto esistente** mediante la promozione degli interventi di recupero, nonché la riqualificazione ed il completamento del tessuto urbano esistente, anche mediante l'attivazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, rivolti tanto alla rivitalizzazione degli insediamenti storici urbani ed extraurbani, quanto alla riqualificazione ed alla densificazione degli insediamenti recenti;
- **la limitazione delle espansioni insediative** che potrebbero determinare ulteriori saldature tra i diversi insediamenti;
- **il riordino dell'assetto insediativo esistente lungo la SS.18;**
- **la delocalizzazione delle funzioni produttive (attività industriali e artigianali inconciliabili con il tessuto residenziale, ma anche media e grande distribuzione di vendita) in specifiche aree attrezzate, di dimensione locale e/o comprensoriale, ubicate in posizioni strategiche rispetto alle principali reti per la mobilità;**
- **la riconversione delle aree e/o dei contenitori dimessi**, privilegiando (e prescrivendo in quota parte) la localizzazione di funzioni urbane ed il recupero e/o l'adeguamento degli standards (aree


attrezzate per il verde, la fruizione culturale, lo sport ed il tempo libero – anche di scala intercomunale);

- **contenimento della diffusione edilizia nel territorio extraurbano**, sia di tipo areale, sia di tipo lineare lungo la viabilità;
- **valorizzazione delle centralità locali esistenti**, al fine di contrastare i processi di desertificazione delle aree più interne, consolidare il ruolo di polarità dei centri collinari e della piana, promuovere un'organizzazione insediativa reticolare, in grado di garantire una presenza soddisfacente di funzioni e servizi, almeno di rango locale, sia pure in un'ottica di integrazione e complementarietà.

per la valorizzazione dei poli produttivi e logistici della piana

- **coordinamento dell'attività di pianificazione e programmazione dei Comuni per la realizzazione, in un'ottica intercomunale, di insediamenti produttivi comprensoriali per la localizzazione di attività artigianali e per la lavorazione, la produzione e la vendita anche di prodotti tipici e/o locali, al fine di contenere il consumo di suolo agricolo, razionalizzare gli investimenti per la infrastrutturazione delle aree, promuovere la nascita di polarità produttive ubicate in posizioni strategiche – con riferimento alle principali reti della mobilità e della logistica – con maggiore capacità di attrarre investimenti esterni.**


DAGLI APPROFONDIMENTI E DALLE VALUTAZIONI ESEGUITE SI PUÒ AFFERMARE CHE LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGETTO DEL PIP SONO COERENTI CON GLI INDIRIZZI DEL PTC.



- Strategia per la rete ecologica provinciale**
- Ambiti di media ed elevata biodiversità (reale o potenziale) caratterizzanti insule e Core Areas della rete
 - Insule (frammenti di habitat ottimale o subottimale di superficie superiore ai 50 ha e con scarse influenze dell'ambiente antropizzato limitrofo. Sostegno strutturale e funzionale alla rete ecologica delle Core Areas)
 - Core Areas (aree naturali di grande estensione e di alto valore funzionale in chiave di mantenimento della vitalità di popolazioni di specie obiettivo della Provincia di Salerno)
 - Nodi strategici (Aree, che per la loro posizione all'interno della rete, rappresentano gangli fondamentali per la continuità degli ecosistemi e per la conservazione della biodiversità)
 - Corridolo appenninico principale, da riconnettere
 - Corridolo costiero tirrenico, da ricostruire e/o potenziare
 - Corridori fluviali principali da tutelare, potenziare e/o ricostruire
 - Corridori ecologici costituiti da tutelate
 - Corridori ecologici da formare e/o potenziare
 - Prevenzione dal rischio sismico, principalmente nelle aree a più alto rischio, mediante attività di pianificazione dell'urbanizzazione del territorio, con prescrizioni e controlli severi in termini di edilizia antisismica per le costruzioni ad uso civile, per le infrastrutture pubbliche e per i siti industriali
 - Prevenzione dal rischio vulcanico mediante la predisposizione di Piani di emergenza, comunali o intercomunali, di Protezione Civile per i comuni compresi in zona gialla, soprattutto per quelli inclusi nella fascia di isocrono maggiore di 400 Kg/mq

- Elementi strutturali della rete ecologica provinciale**
- Aree ad elevata biodiversità (reale o potenziale)
 - Aree di media biodiversità (reale o potenziale) e di collegamento ecologico
 - Zone cuscinetto con funzione di filtro protettivo nei confronti delle aree a maggiore biodiversità e naturalità rispetto agli effetti delister della matrice antropica
 - Aree agricole a minore biodiversità
 - Aree permesse periurbane ad elevata frammentazione ecologica e paesaggistica
 - Aree urbanizzate
 - Spiagge, dune e sabbie
 - Acque, specchi e corsi d'acqua (Fonte: PTR Campania)
 - Fiumi e torrenti principali
 - Reticolo idrografico minore
 - Rete ferroviaria fondamentale e complementare
 - Rete viaria primaria e secondaria

Fig. 8 – PTCP – Rete ecologica



LEGENDA

IL SISTEMA AMBIENTALE

Gli spazi aperti naturali:

- N1 - Aree ad elevata naturalità (art. 67)
- N2 - Aree boscate (art. 68)
- Spiagge (art. 36)

Il territorio rurale aperto

- AP - Aree agricole di rilievo paesaggistico (art. 71)
- AA - Aree ad elevato pregio per la produzione agricola o con particolari specializzazioni (art. 72)
- APr - Aree agricole periurbane di salvaguardia (art. 73)
- AO - Aree agricole ordinarie (art. 74)

Corpi idrici (art. 41)

- Corsi d'acqua principali
- Corsi d'acqua secondari
- Reticolo idrografico minore
- Specchi d'acqua

Progetto di parco provinciale

Le aree specialistiche

- Aree ASI ed ex. L. 219/80 art. 32

Insedimenti produttivi esistenti e/o da riqualificare e/o di completamento / di progetto:

- IP1 - Insediamenti produttivi di interesse sovracommunale (art. 84)
- IP2 - Insediamenti produttivi di interesse locale (art. 84)
- Aree per la grande distribuzione commerciale
- IT - Insediamenti turistici (art. 82)
- Cave (art. 91)

IL SISTEMA INSEDIATIVO

I beni storico-culturali

- Siti archeologici vincolati (art. 75)
- Siti archeologici indiziati (art. 75)
- Ambiti di interesse archeologico (art. 75)
- Elementi isolati di interesse storico-architettonico e documentale
- IS - Insediamenti urbani e rurali storici (art. 76)

Gli insediamenti recenti prevalentemente residenziali:

- IR1 - Insediamenti prevalentemente consolidati (art. 79)
- IR2 - Aree di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale e funzionale (art. 80)
- IR3 - Aree di riqualificazione urbanistica e paesaggistica (art. 81)

Attiva Windows
Passa a Impostazioni pe

Fig. 9 – PTCP – Quadro strutturale

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO

Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD) è stato istituito con la Legge n.394/1991, e con DPR 5/6/1995 è stato istituito l'Ente Parco.

L'AREA DEL PIP E L'AMPLIAMENTO PROPOSTO NON RICADONO NEL PERIMETRO DEL PARCO.




Fig. 10 – PNCVD – Organizzazione del territorio

I SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE




Fig. 11 – Le aree naturali protette SIC e ZPS

- Area SIC IT 8050010 Fascia litoranea a destra e sinistra del fiume Sele
- Area SIC IT 8050050 Monte Sottano
- Area ZPS IT 8050053 Monte Soprano, Vesole e gole del fiume Calore Salernitano

L'AREA DEL PIP E L'AMPLIAMENTO PROPOSTO NON RICADONO NEL PERIMETRO DELLE AREE SIC E ZPS.

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il quadro delle condizioni di rischio idraulico e da frana e di generale instabilità evidenziate nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele e dell'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele (oggi unificate nell'Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele) permette di valutare le aree particolarmente fragili del territorio per le quali il PUC e la normativa dovranno dare specifici indirizzi e prescrizioni.

Le aree comprendono le zone riparali lungo il fiume Sele, le Fasce Fluviali del tipo A, B e C lungo i fiumi Sele, Salso e Solofrone, le aree montuose dei rilievi a nord est del territorio comunale: il controllo di tali aree e l'applicazione delle norme sono fondamentali per garantire l'efficacia del ruolo svolto dai fiumi nei territori attraversati e le condizioni di sicurezza degli abitati prospicienti le aree di pericolosità da frana.





fig. 12 – Rischio idraulico nelle aree prossime al fiume Sele

L'AREA DEL PIP E L'AMPLIAMENTO PROPOSTO NON RICADONO NEL PERIMETRO DELLE AREE DI RISCHIO IDRAULICO O DA FRANA DELL'AUTORITA' DI BACINO.

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE



**Aree Suscettibili di Nuove Estrazioni, Aree di Riserva,
Aree di Crisi, Zone Critiche, Zone Altamente Critiche,
Aree di Particolare Attenzione Ambientale**



Fig.13–Piano Regionale delle Attività Estrattive (stralcio)

**L'AREA DEL PIP E L'AMPLIAMENTO PROPOSTO NON RICADONO NEL PERIMETRO
DELLE AREE INDIVIDUATE DAL PRAE**

IL RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

IL PTCP di Salerno, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, considera quale indirizzo strategico la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi, al fine di individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli impatti, con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, ed in relazione alla prevalente vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale ecc.

IL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM NON È SOGGETTO ALL'OBBLIGO DI REDIGERE L'ELABORATO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (ERIR).

LA CLASSIFICAZIONE SISMICA

Nel territorio della provincia di Salerno, come per il resto del territorio regionale, la sismicità costituisce un'importante sorgente di pericolosità naturale, che, associata alla massiccia presenza di insediamenti umani ed infrastrutture, determina un elevato livello di rischio.

Nel 2002, con Delibera n. 5447 del 07/11/2002, la Regione Campania ha aggiornato la classificazione sismica dei comuni campani, individuando tre classi, a cui corrispondono diversi gradi di sismicità, decrescenti dalla I alla III³.

Il territorio comunale di Capaccio Paestum è stato classificato come appartenente alla terza categoria di pericolosità sismica e al sesto grado della micro sismicità osservata (cfr. figure seguenti).

IN SINTESI LA CLASSIFICAZIONE SISMICA NON METTE IN EVIDENZA PARTICOLARI CRITICITÀ AMBIENTALI PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE.




fig. 14 Zone sismiche e intensità macrosismica

³ Fonte: PTCP di Salerno

QUALITÀ DELL'ARIA E PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

La Regione Campania si è dotata di un PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, redatto per ottemperare il D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 e adottato nel giugno 2005. Esso rappresenta un piano integrato per tutti gli inquinanti atmosferici normati e si prefigge di poter essere integrato ogni qualvolta la legislazione prescrive di prevedere in considerazione nuovi inquinanti.

Inoltre si propone di

- anticipare le misure di piano dovute nel prossimo futuro per monossido di carbonio e benzene;
- migliorare la qualità dell'aria relativamente a nuove problematiche emergenti quali la produzione di ozono troposferico ed emissioni di idrocarburi policiclici aromatici e altri composti organici volatili;
- conseguire un miglioramento con riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas serra.

Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile.

La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione.

Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale, ai fini della gestione della qualità dell'aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, sono le seguenti:

- IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta;
- **IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana;**
- IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese;
- IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana;
- IT0605 Zona di osservazione;
- IT0606 Zona di mantenimento.




fig.15- Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria

Il comune di Capaccio è inserito dal Piano della qualità dell'aria della regione Campania come Zona di Mantenimento.

In particolare per tali zone, le misure dovrebbero permettere, pur nell'incertezza della valutazione, di evitare, entro il 2010-13 il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene.

Secondo l'Inventario regionale delle emissioni di inquinanti dell'area, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 918 del 14 luglio 2005, le emissioni di inquinanti da sorgenti diffuse nel 2002 per Auletta sono: 403,58t CO; 247,29t COV; 108,51 t NOx; 16,80t PM10; 4,35t SOx. Nei diagrammi seguenti sono riportati in forma grafica tali valori: si evince come le emissioni per Capaccio siano contenute, in linea con i valori dei comuni di analoghe dimensioni della provincia di Salerno.

IN SINTESI IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NON METTE IN EVIDENZA PARTICOLARI CRITICITÀ AMBIENTALI PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE.





fig. 16 Emissioni totali di ossidi di azoto e di zolfo




fig. 17 Emissioni totali di monossido di carbonio

RUMORE E PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il riferimento normativo fondamentale in materia di inquinamento acustico è rappresentato dalla Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, che stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo da tale particolare inquinante. Prima dell'emanazione della legge quadro, l'unico riferimento normativo in materia era rappresentato dal DPCM 1° marzo 1991, che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. La legge n. 447/95, dopo aver focalizzato le finalità e definito l'inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata rispetto al DPCM 1 marzo 1991, ampliandone il settore di tutela, ha definito i valori limite, stabilendo le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento acustico, fornendo altresì indicazioni per la predisposizione di piani di risanamento e per le valutazioni dell'impatto acustico. Trattandosi di una legge quadro, essa fissa dunque i principi generali demandando ad altri Organi dello Stato e agli Enti Locali l'emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

La Legge quadro n. 447/95, all'art. 6, stabilisce l'obbligo della zonizzazione acustica comunale:

“... i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 ... Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento”.

L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce atto attraverso il quale trovano pieno recepimento i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal DPCM sopra citato. La Variante al piano che viene qui proposta deve essere congruente ed improntata ai principi di conseguimento e/o di salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico nelle aree limitrofe.

IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICO, CHE VERRÀ APPROVATO CONTESTUALMENTE AL PUC, DEFINENDO L'AREA IN QUESTIONE COME RICADENTE NELLA CLASSE IV O V AREE DI TIPO MISTO O INDUSTRIALE AMMETTERÀ UN LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DIURNO COMPATIBILE CON LE ATTIVITÀ INSEDIATE, ANCHE ATTRAVERSO EVENTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE.

2.3 Le strategie e gli indirizzi del Preliminare del PUC

Il Preliminare del PUC, approvato con Delibera di Giunta n.291 del 11 giugno 2020, considera che, nel loro complesso, le attività produttive presenti nel territorio comunale di Capaccio Paestum sono da ritenere di primaria importanza all'interno delle strategie di pianificazione e sviluppo economico, in quanto direttamente responsabili e compartecipi dei processi di crescita e sviluppo, portatori di istanze finalizzate ad un loro maggiore processo di affermazione e crescita e, pertanto, meritevoli di una attenzione rivolta, in particolare, a dotare il territorio di quei servizi ed attrezzature in grado di supportare e promuovere le varie tipologie di attività.




fig. 18 Preliminare del PUC (Stralcio)

Ambito A3 - Aree lungo la strada statale 18, tra Ponte Barizzo e Capaccio Scalo, occupate per intero o in prevalenza da sedi di attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, ricettive e di servizio, che si considerano compatibili con il contesto territoriale.

In questo senso, il PUC punta a:

- rafforzare e/o individuare nuove aree produttive;
- prevedere un sistema diversificato basato su una diffusa rete di sedi per le attività produttive e di ricerca anche rifunzionalizzando manufatti di archeologia industriale dismessi.

Allo stato attuale, il comparto industriale non rappresenta un settore trainante nel territorio di Capaccio Paestum; gli addetti a tale settore, infatti, si attestano su una percentuale che non supera il 5% della popolazione attiva; tra queste attività quelle con maggior numero di addetti, risultano quella edilizia e l'alimentare di base. Eventuali localizzazioni di nuovi manufatti produttivi (per delocalizzazione di quelle esistenti o per sopraggiunte esigenze produttive), quindi, potranno trovare localizzazione, oltre che nelle nuove aree di trasformazione strategica previste dal Preliminare del PUC, nell'ampliamento e riorganizzazione del PIP, così come previsto nella Variante a cui fa riferimento il presente Rapporto ambientale.

2.4 Possibili impatti significativi sull'ambiente

Dalle valutazioni effettuate si ritiene che l'attuazione del progetto del PIP, che riguarda sostanzialmente la riorganizzazione interna e l'ampliamento di aree produttive di minima estensione, non comporterà effetti significativi dal punto di vista ambientale ma comporterà nuovo significativo impulso in termini di economia locale e di riqualificazione insediativa anche con l'incremento di nuovi servizi e attrezzature.

Per le valutazioni e i riferimenti normativi precedentemente illustrati, per il progetto in oggetto, si ritiene in via preliminare che la Variante al PRG non è assoggettabile a VAS in forza dell'art.6 commi 3 e 3bis del D.lgs.152/2006.